

RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS LINEE GUIDA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI

1. Presupposti generali per la presentazione della richiesta.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani, nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza Jure Soli (cioè chi nasce in quello Stato, ne è cittadino).

Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, è necessario che i discendenti dell'avo ed il richiedente non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento presentando i documenti necessari.

Se la persona risiede all'estero è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa

2. Procedimento

- Prima fase (iscrizione anagrafica)

- Il cittadino presenta richiesta di residenza completa in tutte le sue parti, all'Ufficio protocollo del comune e l'Ufficiale d'Anagrafe provvede entro 2 giorni alla registrazione e all'iscrizione. Al richiedente verrà data comunicazione di avvio procedimento e potrà quindi presentare al protocollo l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis (in marca da bollo da € 16,00).

Alla richiesta di residenza, oltre ai documenti previsti dalla legge in materia anagrafica, deve essere allegata copia del passaporto con il timbro d'ingresso apposto dalla Polizia di frontiera dell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, nel caso abbia fatto scalo in altro paese Schengen, all'arrivo in Italia deve presentare dichiarazione di presenza fatta all'autorità di P.S., che costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero nei primi tre mesi dall'ingresso. Scaduti 90 giorni di presenza in Italia dovrà chiedere il permesso di soggiorno.

- L'Ufficiale d'Anagrafe, come previsto dall' art. 19 comma 2 D.P.R 223/89 del Regolamento Anagrafico, è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale del richiedente, mediante appositi e ripetuti accertamenti da parte degli organi di Polizia locale nel corso dei 45 giorni previsti per Legge.

In caso di mancato riscontro del requisito della dimora abituale verrà emesso un preavviso di rigetto dell'istanza come previsto dall'art. 10-bis della legge 241/90 e, qualora permanga esito negativo dell'accertamento, si formulerà il provvedimento di rigetto.

- seconda fase (richiesta riconoscimento cittadinanza jure sanguinis)

- Ricevuta la comunicazione dall'Ufficio Anagrafe di avvio procedimento di iscrizione anagrafica, l'interessato fissa un appuntamento, per la presentazione della richiesta, contattando l'ufficio di Stato Civile al n. 035967013 int. 1

- Il cittadino consegna il **modulo** e tutta la **documentazione** necessaria per dimostrare la sua discendenza da avo italiano, come indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n. K.28.1 dell'8.4.1991;

Documenti di stato civile: nascita, matrimonio e morte, in copia integrale, tradotti integralmente e legalizzati*, di tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto) e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias, in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile) o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

ATTENZIONE: in caso ci fossero nomi, cognomi, date di nascita, età errati o altri errori sugli atti di stato civile, questi vanno rettificati e anche le sentenze di rettifica vanno tradotte e legalizzate e incluse nella documentazione. Il riconoscimento della cittadinanza è un diritto solo se ne hanno i requisiti, pertanto, se in corso d'opera l'Ufficiale dello Stato Civile e/o qualche Consolato Italiano coinvolto nel procedimento di riconoscimento ravvisasse/ro la necessità di effettuare verifiche più approfondite, la persona verrà invitata a produrre ulteriore documentazione;

- Al momento della presentazione dell'istanza l'ufficio richiederà il versamento dei diritti speciali di istruttoria stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 35 in data 01.03.2019 (importo Euro 350,00 a pratica).

- L'Ufficio esamina tutti gli atti per valutare se sussistono i requisiti richiesti per il riconoscimento della cittadinanza e verifica la correttezza formale e sostanziale della documentazione posta a corredo.

Successivamente l'ufficio predispone una relazione per richiedere ai vari Consolati italiani competenti il rilascio di certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta, né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato. Vengono effettuati i controlli sulla veridicità delle legalizzazioni apposte sui documenti presentati. Qualora si rilevassero dubbi sull'autenticità degli atti la pratica verrà inviata al Ministero dell'Interno, come stabilito nella circolare n. K28.1

Durante tutta la fase di questo procedimento il richiedente dovrà essere reperibile all'indirizzo dichiarato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

- terza fase (riconoscimento del possesso della cittadinanza)

A seguito del riscontro da parte dei Consolati interpellati, e dei controlli della veridicità delle legalizzazioni apposte sui documenti presentati, viene emessa una dichiarazione sindacale di riconoscimento della cittadinanza italiana (in marca da bollo da € 16,00), il richiedente viene informato dell'esito del procedimento.

- Successivamente, previo appuntamento, vengono trascritti gli atti di stato civile (nascita, matrimonio) relativi all'interessato e ad eventuali figli minorenni e vengono eseguite le annotazioni sull'atto di nascita e fatte tutte le comunicazioni ai vari uffici coinvolti e ai vari Consolati.

Tempi

Il Comune non garantisce che i tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana siano contenuti in tempi brevi, dato il coinvolgimento di altre Autorità all'estero.

Il termine per la definizione del procedimento è stabilito dal D.L. n. 113 del 4.10.2018, art. 9-ter, in quarantotto (48) mesi dalla data della presentazione della pratica.

Normativa:

Art.1 della legge 5.2.1992 n.91

DPR N.572 del 12.10.1993

Circolare del Ministero dell'Interno n.K28.1 dell'8.4.1991

Circolare del Ministero dell'Interno n.28/2002

Circolare del Ministero dell'Interno n.32 del 13.06.2007

Circolare del Ministro dell'Interno n.26 del 01.06.2007

D.L. n. 113 del 4.10.2018